# RELAZIONE D'UDIENZA
nella causa 313/85 *

## I — Gli antefatti e il procedimento

1. Con contratto scritto 28 dicembre 1956 la società Iveco Fiat accordava alla società Van Hool la concessione esclusiva, per il territorio del Benelux di costruire telai Fiat per autocarri e autobus, di montare gruppi motore Fiat negli autocarri, autobus e veicoli industriali e di vendere pezzi di ricambio Fiat per questi tre tipi di veicoli.

Il 1° gennaio 1958 le stesse parti stipulavano un altro contratto che concedeva alla Van Hool il diritto esclusivo di vendita di veicoli industriali Fiat nel territorio del Benelux. Questo contratto, a partire dal 30 dicembre 1961, veniva rilevato, almeno nella parte essenziale, dalla società Catrabel, recentemente costituita.

2. L'art. 9 del contratto del 1956 stabilisce che il contratto è valido dal 1° gennaio 1957 al 31 dicembre 1957 e che il suo rinnovo deve costituire oggetto d'una conferma scritta da parte della società Fiat. L'art. 16 del contratto del 1958 contiene una clausola analoga. Il contratto del 1956 veniva, di anno in anno, prorogato per iscritto fino al 31 dicembre 1961. Nonostante l'assenza di proroga espressa dopo il 1961, le parti proseguivano i loro rapporti commerciali per 20 anni. A seguito di controversie sorte tra le due società nel 1981, la Iveco Fiat rompeva i rapporti commerciali con la Van Hool, con effetto dal 1° gennaio 1982.

3. Il contratto del 1956 contiene, nell'art. 10, una clausola di proroga di competenza, a tenore della quale, in caso di controversie, solo il tribunale di Torino è competente, in base alla legge italiana. Una clausola analoga figura nell'art. 18 del contratto del 1958.

4. La società Iveco Fiat, convenuta in giudizio davanti al tribunal de Commerce di Malines dalla società Van Hool, sollevava un'eccezione di incompetenza, sostenendo che la clausola attributiva di competenza si estendeva anche ai rapporti contrattuali delle parti successivi alla scadenza del contratto originario del 1956.

Con sentenza 6 luglio 1983, il tribunal de Commerce di Malines si dichiarava competente, e dichiarava che non erano soddisfatti i presupposti stabiliti per la validità delle clausole attributive di competenza dal primo comma dell'art. 17 della convenzione di Bruxelles. Detta sentenza veniva confermata il 15 febbraio 1984 dalla cour d'appel di Anversa.

5. La società Iveco Fiat ricorreva avverso la sentenza d'appello davanti alla cour de cassation del Belgio, la quale, con ordinanza 4 ottobre 1985, ha sospeso il procedimento fino a che la Corte di giustizia non si sia pronunciata in via pregiudiziale sulla seguente questione:

« Se soddisfi all'art. 17 della convenzione 27 settembre 1968 un accordo scritto che contenga una clausola attributiva di competenza, il cui termine di validità sia però scaduto, che, malgrado l'inosservanza della condizione in base alla quale il suo rinnovo poteva avvenire solo per iscritto, sia tuttavia servito, successivamente, come base giuri-

* Lingua processuale: l'olandese.

dica per la prosecuzione dei rapporti contrattuali tra le parti ».

6. L'ordinanza della cour de cassation del Belgio è pervenuta alla cancelleria della Corte il 18 ottobre 1985.

7. A norma dell'art. 5 del protocollo 3 giugno 1971, relativo all'interpretazione, da parte della Corte di giustizia, della convenzione 27 settembre 1968 e ai sensi dell'art. 20 del protocollo sullo statuto (CEE) della Corte di giustizia, hanno presentato osservazioni scritte il 3 gennaio 1986, la SpA Iveco Fiat, ricorrente in cassazione, rappresentata dagli avv. Marc Willemart e François Xavier de Dorlodot, del foro di Bruxelles, il 6 gennaio 1986, la Van Hool NV, resistente in cassazione, rappresentata dall'avv. Aimé de Caluwé, del foro di Bruxelles, il 10 gennaio 1986, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Hendrik Van Lier, membro del suo servizio giuridico, assistito dal sig. Silvio Pieri, funzionario italiano in servizio presso la Commissione nell'ambito del programma di scambio di funzionari nazionali e comunitari, e il 23 gennaio 1986, il governo del Regno Unito, rappresentato dal sig. B. E. McHenry del Treasury Solicitor's Department.

8. La Corte, su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

9. A norma dell'art. 95, §§ 1 e 2, del regolamento di procedura, la Corte, con decisione 29 aprile 1986, ha assegnato la causa alla quinta sezione.

## II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte

1. La *società Iveco Fiat* osserva che dall'analisi dell'art. 17 e dalla relazione del sig. P. Jenard sulla convenzione di Bruxelles (GU 1979, C 59, pag. 1,) (in prosieguo: « relazione Jenard ») emerge che l'accordo tra le parti sulla clausola attributiva di competenza è l'elemento essenziale e che le formalità prescritte devono garantirne l'esistenza. La necessità di evitare un formalismo eccessivo nei negozi commerciali internazionali è confermato dal testo modificato dell'art. 17 che figura nella convenzione 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord alla convenzione di Bruxelles (GU L 304, pag. 1) a tenore del quale una clausola attributiva di competenza può essere stipulata, nel commercio internazionale, in una delle forme ammesse dagli usi in questo campo e che le parti conoscono o dovrebbero conoscere.

L'analisi della giurisprudenza mostra che l'art. 17 ha lo scopo di garantire che gli accordi tra le parti vengano provati in modo chiaro e che la forma scritta non è un requisito di forma ad substantiam dal quale dipende l'esistenza stessa dell'accordo. Un siffatto incontro di volontà esisteva nel contratto del 1956, che ha, d'altronde, continuato a disciplinare i rapporti d'affari tra le parti, nonostante la mancanza di una proroga scritta. Continuando a far riferimento, d'altronde espressamente, al contratto del 1956, le parti hanno manifestato di essere d'accordo nel mantenerlo in vigore con tutte le sue clausole, compresa quella sull'attribuzione di competenza. Altrettanto vale per il contratto del 1958, ammesso che abbia continuato a disciplinare, in una certa misura, i rapporti tra le parti.

La questione va quindi risolta come segue: l'art. 17, primo comma, della convenzione di Bruxelles deve essere interpretato nel senso che il requisito di forma prescritto è soddisfatto se viene dimostrato che l'attribuzione di competenza a un tribunale ha costituito oggetto di un accordo scritto che contempla espressamente questo punto e che, per quanto non sia stato rinnovato per iscritto, ha continuato a disciplinare i rapporti tra le parti fino alla cessazione degli stessi.

2. La *società Van Hool* osserva che dalla questione sollevata dalla cour de cassation si può dedurre che è esistito tra le parti un contratto scritto contenente una clausola attributiva di competenza, che detto contratto è scaduto, che poteva essere prorogato solo per iscritto, il che non è stato fatto, e che detto contratto ha costituito la base giuridica dei rapporti contrattuali che le parti hanno continuato ad intrattenere.

L'analisi della lettera dell'art. 17 consente di rispondere al giudice a quo che, all'epoca in cui esso è stato adito, non esisteva un accordo scritto sul foro elettivo. L'analisi della giurisprudenza può apparire superflua, dato che in tutti i casi proposti alla Corte è esistito un documento scritto o un riferimento scritto a una clausola attributiva di competenza. Nell'ipotesi di rinvii indiretti o impliciti a precedenti carteggi è necessario un espresso riferimento ad una clausola attributiva di competenza (sentenza 14 dicembre 1976, causa 24/76, Salotti, Racc. pag. 1831). Nella sentenza 14 luglio 1983 (causa 201/82, Gerling, Racc. pag. 2503) relativa ad una clausola attributiva di competenza stipulata da un assicurato nell'interesse proprio e di un terzo, la Corte ha considerato necessario che venga osservato il requisito della forma scritta e che il consenso dell'assicurato si sia manifestato in modo chiaro. Secondo la sentenza 11 luglio 1985 (causa 221/84, Berghoefer, Racc. 1985, pag. 2699), in caso di accordo verbale sull'attribuzione di competenza, occorre una conferma scritta di una delle parti ricevuta dall'altra, senza che questa abbia formulato obiezioni. Nella presente fattispecie, è evidente che le parti non hanno stipulato clausole attributive di competenza, poiché la clausola contenuta nel contratto non era stata più rinnovata dopo il 1961; che da allora non vi sono più state conferme scritte di detto contratto ad opera delle parti e, di conseguenza, non si è avuta ricezione di detto contratto dall'altra parte.

Secondo la giurisprudenza, i presupposti di validità di cui all'art. 17 hanno lo scopo di garantire che l'incontro di volontà tra le parti sia effettivamente provato ed espresso in maniera chiara e precisa. I requisiti di forma, accordo scritto ovvero conferma scritta di un accordo verbale, attestanti l'incontro di volontà, non sono rispettati nel caso di specie.

Deve essere fatta una distinzione tra la proroga tacita di un accordo e il suo mantenimento di fatto. In caso di proroga tacita, il contratto viene conservato con le clausole precedentemente in vigore. Nella presente fattispecie, in cui la proroga poteva essere fatta solo per iscritto, trattasi di una conservazione di fatto, che è disciplinata dalle norme di diritto ordinario e che non può essere considerata rinvio scritto ai sensi dell'art. 17.

La società Van Hool suggerisce, pertanto, la seguente soluzione:

« I requisiti di cui all'art. 17 non sono soddisfatti se i rapporti tra le parti vengono mantenuti di fatto, anche se in precedenza una clausola stabiliva la competenza di un determinato tribunale. Detti requisiti sono soddisfatti solo in quanto i rapporti tra le parti sono stati protratti tacitamente nel senso tecnico della parola ».

3. Il *governo del Regno Unito* ricorda che nell'ordinanza di rinvio e nella sentenza del giudice d'appello è stato accertato che i contratti del 1956 e del 1958 contenevano una clausola espressa attributiva di competenza e che le parti, nonostante la mancanza della proroga scritta espressamente contemplata, hanno continuato rapporti commerciali aventi come base giuridica i precedenti contratti.

Le clausole attributive di competenza e figuranti nei contratti del 1956 e del 1958 rispondevano inconfutabilmente ai requisiti di forma di cui all'art. 17, dato che il consenso delle parti era pienamente attestato. La cour de cassation vuole tuttavia sapere se un contratto scritto continui a vincolare le parti quando queste abbiano continuato a farne applicazione e darvi esecuzione oltre lo scadere di una data espressamente stabilita. La soluzione non è fornita dall'art. 17 della convenzione di Bruxelles, la quale non regola le questioni relative alla formazione, alla scadenza o alla rescissione di un contratto, bensì dal diritto nazionale che si applica al contratto.

La questione se un terzo possa avvalersi di una clausola attributiva di competenza stipulata nel proprio interesse dev'essere pertanto esaminata in base al diritto nazionale e non in base all'art. 17 (vedasi sentenza 14 luglio 1983, soprammenzionata). Del pari, la validità della cessione a un terzo di un contratto contenente una clausola attributiva di competenza è una questione rientrante nel diritto nazionale (sentenza 19 giugno 1984, causa 71/83, Tilly Russ, Racc. pag. 2417).

La clausola attributiva di competenza contenuta nei contratti del 1956 e del 1958 risponde ai requisiti di forma di cui all'art. 17. Qualora, in base al diritto nazionale, detti contratti possono essere considerati non scaduti, un'interpretazione dell'art. 17, che porti a ritenere invalida la clausola attributiva di competenza, violerebbe il principio della buona fede a danno della parte che intende avvalersi di detta clausola.

Di conseguenza la questione pregiudiziale va risolta nel seguente modo:

« Un contratto scritto, contenente una clausola attributiva di competenza risponde ai requisiti stabiliti dall'art. 17 anche se la data di scadenza espressamente convenuta sia superata, qualora, in base al diritto nazionale da applicare, le sue disposizioni continuino a vincolare le parti ».

4. La *Commissione* osserva che secondo la relazione Jenard, la validità della clausola attributiva di competenza presuppone un effettivo accordo tra le parti. Onde salvaguardare la certezza del diritto, un certo formalismo è necessario, senza dover per questo essere eccessivo nel campo commerciale.

La Corte ha sempre fornito un'interpretazione autonoma e comunitaria dell'art. 17, ispirandosi agli scopi e al sistema della convenzione di Bruxelles nonché ai principi generali dei diritti nazionali. Ad una interpretazione restrittiva e letterale ha preferito un'interpretazione alquanto lata. Nella sentenza 14 dicembre 1976, (sopra citata), la Corte ha, certamente, sottolineato la necessità di un consenso manifestato in forma chiara e precisa; in un'altra sentenza dello stesso giorno (causa 25/76, Segoura, Racc. pag. 1851), essa ha tuttavia riconosciuto la

validità di una clausola verbale di attribuzione di competenza non confermata da uno specifico atto scritto, purché l'accordo verbale rientri nei rapporti commerciali intercorrenti tra le parti, regolati dalle condizioni generali dell'autore della conferma. Del pari, nella sentenza 19 giugno 1984, sopra citata, relativa ad una polizza di carico firmata dal solo vettore, la Corte ha riconosciuto la validità di una clausola di attribuzione di competenza, a condizione che l'emissione della polizza di carico rientri nell'ambito dei rapporti commerciali intercorrenti tra il caricatore e il vettore disciplinati dalle condizioni generali, contenenti detta clausola, dell'autore della conferma scritta (nel caso di specie il vettore). In queste sentenze la Corte ha ritenuto contrastante col principio della buona fede negare l'esistenza della clausola attributiva di competenza.

La nuova formulazione dell'art. 17 nella convenzione 9 ottobre 1978 si ispira, come risulta dalla relazione del prof. P. Schlosser (GU 1979, C 59, pag. 71) alla necessità, già considerata dalla giurisprudenza, di rispettare le forme tipiche dei negozi commerciali internazionali. Per quanto detta convenzione non sia ancora in vigore, è opportuno trarre da essa ispirazione ai fini dell'interpretazione dell'art. 17, onde assicurare, nell'interesse della certezza del diritto, la transizione tra le due convenzioni.

Dal fascicolo emerge che le parti, dopo la scadenza dell'originario contratto scritto, hanno stipulato un contratto verbale diverso e autonomo; la clausola attributiva di competenza del primo contratto è dunque priva di ogni effetto. La Corte deve tuttavia attenersi alla questione pregiudiziale, basata sull'ipotesi che il contratto originario, per quanto scaduto e non rinnovato per iscritto, abbia continuato a costituire la base giuridica dei rapporti contrattuali.

Una prima ipotesi da prendere in considerazione è quella che le parti abbiano convenuto verbalmente di modificare la clausola del contratto originario che prescrive il rinnovo scritto, e in seguito abbiano concordato di prorogare la durata del contratto originario. La clausola scritta attributiva di competenza del primo contratto risponderebbe ai requisiti stabiliti dall'art. 17. In caso di proroga o di rinnovo del contratto originario, per iscritto oppure verbalmente, detta clausola conserverebbe il suo valore. Lo spirito e lo scopo dell'art. 17, inteso a garantire l'esistenza di un consenso e a neutralizzare le conseguenze di clausole che rischino di passare inosservate nei contratti, evitando nel contempo un formalismo eccessivo contrario alla prassi commerciale, sarebbero rispettati in quanto le parti hanno prolungato la durata del contratto originario con tutte le clausole, tra le quali quella sull'attribuzione di competenza.

La possibilità di una riconduzione verbale o tacita di un contratto che prescriva la proroga o il rinnovo scritto dipende dall'importanza attribuita sia al principio dell'autonomia della volontà delle parti sia al principio « pacta sunt servanda ». Questa questione rientra nella competenza del giudice nazionale, poiché la convenzione di Bruxelles contiene soltanto norme di procedura e non norme di diritto sostanziale.

Una seconda ipotesi configurabile è quella che un contratto scaduto e non regolarmente rinnovato o prorogato serva come

base giuridica per i rapporti contrattuali tra le parti, sia che queste lo mantengano de facto, sia che queste lo utilizzino come un contratto quadro. Quest'ultimo caso è quello dei rapporti commerciali di lunga durata, regolati da condizioni generali, tra le quali figura una clausola attributiva di competenza, che hanno costituito, all'epoca della loro prima applicazione, oggetto di una approvazione scritta. Secondo la giurisprudenza, questa clausola continua a produrre i suoi effetti nel contesto dei rapporti contrattuali, nonostante la scadenza del contratto originario e l'assenza di una nuova approvazione o conferma scritte. Nel caso, invece, della stipulazione di un nuovo contratto verbale, autonomo rispetto al contratto originario, la clausola di proroga della competenza non può più essere invocata, non essendo soddisfatti i requisiti di forma di cui all'art. 17.

La Commissione suggerisce quindi la seguente soluzione:

« Qualora le parti abbiano stipulato per iscritto, un contratto di durata limitata, contenente una clausola attributiva di competenza nonché un'altra clausola la quale disponga che ogni rinnovo del contratto deve essere fatto obbligatoriamente per iscritto, e qualora le parti, in mancanza di rinnovo scritto, abbiano continuato ad applicare il contratto originario, dopo la sua scadenza, la clausola attributiva di competenza risponde ai requisiti stabiliti dall'art. 17 della convenzione di Bruxelles e resta valida ed efficace nei casi seguenti:

— quando le parti abbiano convenuto di modificare il contratto originario in modo da renderne possibile il rinnovo verbale (sempreché siffatta modifica sia legittima ed efficace in base alla legge nazionale che disciplina il contratto) e abbiano in seguito rinnovato il contratto con un accordo verbale;

— quando le parti abbiano convenuto di considerare il contratto originario come contratto-quadro ovvero come insieme di condizioni generali le cui disposizioni trovano automatica applicazione a tutti i contratti verbali conclusi o da concludere tra le parti nell'ambito dei rapporti correnti tra i commercianti ».

F. Schockweiler
giudice relatore